

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Titolo: schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Amministrazione proponente: Ministero della transizione ecologica

L'intervento normativo in attuazione dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea 4 ottobre 2019 n. 117 contiene una serie di modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 152/2006 volte a garantire un coordinamento e una coerenza normativa in relazione alle modifiche e alle abrogazioni che nel corso degli ultimi due anni hanno interessato il Codice dell'ambiente.

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, sono state, inoltre, proposte modifiche volte a consentire una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni, eliminando norme superflue ovvero specificando l'oggetto e il contenuto di altre, anche avendo riguardo alla *ratio* legislativa e alle concrete criticità applicative riscontrate.

ARTICOLO 1 (modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali)

Comma 1. La disposizione modifica il comma 1 dell'articolo **178-bis** e consente in primo luogo di escludere l'istanza di parte per evitare la costituzione di nuove filiere sulla base di esigenze di singoli produttori facendo ricadere la responsabilità finanziaria sui consumatori anche per oggetti o sostanze che potrebbero non necessitare di tale tipologia di gestione, come ad esempio per i prodotti alimentari, nonché consente di chiarire meglio l'ambito di applicazione ed evitare ripetizioni di definizioni già incluse nell'articolo 183 del decreto legislativo 152/2006. La disposizione modifica altresì il comma 2 dell'articolo **178-bis** e introduce un esplicito richiamo alla disciplina della responsabilità estesa del Titolo II e Titolo III.

Comma 2. La disposizione modifica il comma 9 dell'articolo **178-ter** al fine di allineare i termini di trasmissione della documentazione da parte dei sistemi di EPR già esistenti.

Comma 3. La disposizione modifica il comma 1 dell'articolo **182-bis** solo ai fini di una maggiore chiarezza della medesima.

Comma 4. La disposizione modifica l'articolo **182-ter** con, alla lettera a), l'inserimento di un nuovo comma finalizzato a incentivare l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità per i rifiuti organici, garantendo alle utenze la riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. Il comma deriva dallo spostamento della disposizione contenuta al comma 19-bis, dell'articolo 208, previsione soppressa con l'articolo 4, comma 1, lett. d), essendo più in linea e coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 182-ter. La riduzione tariffaria è applicata dall'Egato, laddove costituito ed operante, ovvero dai Comuni nell'ambito delle loro competenze in tema di tariffa di gestione dei rifiuti urbani. La riformulazione del comma 6, contenuta alla lettera b), si rende necessaria per consentire l'inclusione anche di altri materiali con le medesime caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità, quali carta e legno.

Comma 5. La disposizione modifica l'articolo **183** con la riformulazione del punto 6-bis) del comma 1, lettera b-ter), relativamente ai rifiuti accidentalmente pescati, introdotto dalla Legge 17 maggio 2022, n. 60 recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)». Tale modifica è finalizzata al coordinamento con le



definizioni e classificazioni del decreto legislativo n. 197 del 2021 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/883, che contiene la suddetta definizione. La modifica riguardante la lettera *b-sexies* si rende necessaria per consentire che i rifiuti prodotti in ambito domestico per piccole attività manutentive possano essere conferiti ai centri di raccolta e non rientrino nell'ambito della gestione dei rifiuti speciali. Il considerando 11 della direttiva esplicita che *«Sebbene la definizione di «rifiuti da costruzione e demolizione» si riferisca ai rifiuti risultanti da attività di costruzione e demolizione in senso generale, essa comprende anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell'ambito del nucleo familiare. I rifiuti da costruzione e demolizione dovrebbero essere intesi come corrispondenti ai tipi di rifiuti di cui al capitolo 17 dell'elenco di rifiuti stabilito dalla decisione 2014/955/UE nella versione in vigore il 4 luglio 2018.»*. In tal modo, il legislatore europeo, pur identificando detti rifiuti prodotti da utenze domestiche nell'apposito capitolo 17, per un più coerente avvio alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, ne ammette la gestione da parte del servizio pubblico, se prodotto nell'ambito del nucleo familiare. I rifiuti prodotti in tale contesto e, in piccole quantità, nelle attività "fai da te", possono essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante *«Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato»*. Tale disposizione peraltro consente la corretta gestione di detti rifiuti evitando che il cittadino, non potendo conferire in un luogo certo, sarebbe più incline al loro abbandono incontrollato o su suolo privato o su suolo pubblico. Evidenze di tali comportamenti sono noti all'Amministrazione per le numerose segnalazioni pervenute e per le conseguenti ordinanze di rimozione emesse dagli enti territorialmente competenti. Tali elementi sono contenuti nella circolare emessa dalla Direzione Generale Economia Circolare con nota prot. 10249 del 2 febbraio 2021.

Comma 6. La disposizione modifica l'articolo **184** relativo alla classificazione dei rifiuti e si rende necessaria per chiarire l'ambito di applicazione della definizione di rifiuto urbano anche alla luce della nota di chiarimento della Direzione Generale Economia Circolare fornita in data 12 aprile 2021 n. 37259 per affrontare alcune criticità emerse a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 116/2020.

Comma 7. La disposizione modifica l'articolo **184-ter** individuando, al comma 3-sexies, un nuovo termine per ISPRA afferente agli oneri di trasmissione di una relazione annuale, al fine di consentirne la corretta predisposizione contenente anche i controlli dell'ultimo periodo dell'anno altrimenti non contabilizzabili. Inoltre, si inserisce l'acronimo "RECER" al comma 3-septies.

Comma 8. La disposizione modifica l'articolo **185**, inserendo tra i rifiuti da articoli pirotecnici anche *«i rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo»*, intendendo quei rifiuti quali ad esempio gli indumenti del personale addetto alla manipolazione e uso di materiale esplosivo. La necessità, dunque, si ravvisa nella corretta gestione di detti rifiuti per i quali è opportuno, per questioni di sicurezza, che venga assicurato il rispetto delle norme di settore evitando che gli stessi vengano conferiti erroneamente in flussi normalmente gestiti, non idonei alla necessaria garanzia di tutela e incolumità pubblica. Detti rifiuti, rientranti nella classificazione contenuta nel Regolamento (UE) n. 1357 del 18/12/2014 alla voce *HP 1 "Esplosivo"*, vale a dire rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi, devono soggiacere alle particolari norme di settore di cui al decreto 12 maggio 2016, n. 101 *«Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123.»*. Da qui la necessaria esclusione dal campo di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. Parimenti anche al comma 4-bis, sono state apportate le necessarie integrazioni per allineare le disposizioni.



Comma 9. La disposizione modifica l'articolo **188** ai fini del coordinamento con l'articolo 188-bis, comma 4, lettera h, come modificato dal DL 77/2021.

Comma 10. La disposizione modifica l'articolo **188-bis** in ordine a quanto segue:

alla lettera a) l'inserimento del sentito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è dettato dalla opportunità di allineare le disposizioni di questo comma con il successivo, anche in considerazione dell'impatto che il sistema di tracciabilità potrebbe avere sui provvedimenti di competenza delle Regioni e delle Province autonome;

alla lettera b) si introduce un nuovo comma al fine di indicare in modo inequivocabile i soggetti obbligati alla iscrizione al Registro elettronico nazionale, con la trasposizione – dettata da esigenze di coerenza sistematica e maggiore intellegibilità del dettato da parte degli operatori – del contenuto della disposizione di cui al comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, la cui abrogazione è prevista nell'articolo 10 dello schema di decreto proposto;

alla lettera c) si rinvia correttamente alla disposizione contenuta nel comma 3-bis di nuova introduzione e si corregge il termine “partecipazione” siccome non coerente con l'obbligo derivante dalla disposizione in parola; inoltre, si introduce la specifica relativa ai dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto al fine di rendere più efficace la disposizione per gli aspetti di vigilanza e controllo sul trasporto dei rifiuti;

alla lettera d) si rinvia correttamente alla disposizione contenuta nel comma 3-bis di nuova introduzione;

alla lettera e) si corregge un refuso;

alla lettera f) si introduce il comma 6-bis che stabilisce le voci degli oneri economici a carico dei soggetti obbligati ai fini del funzionamento del registro che verranno determinati e quantificati dai decreti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152/2006. La disposizione deriva dalla trasposizione del comma 3-quater, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, la cui parziale abrogazione è prevista nell'articolo 10 dello schema di decreto proposto;

alla lettera g) si introduce il riferimento all'entrata in vigore dei modelli previsti dal decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Comma 11. La disposizione modifica l'articolo **190** al fine di chiarire maggiormente i soggetti obbligati alla tenuta del registro e per correggere un refuso relativamente al riferimento all'articolo 189, che allo stato risulta inserito esclusivamente alla lettera b), creando pertanto il dubbio della sua applicabilità anche alla lettera a) del comma 6; la disposizione così come riformulata prevede che entrambe le fattispecie, indicate alle lettere a) e b), sono considerate valide ai fini della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti, di cui all'articolo 189 del d.lgs. n. 152/2006. Inoltre, al comma 2, si introduce il riferimento all'entrata in vigore dei modelli previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis del citato decreto legislativo.

Comma 12. La disposizione modifica l'articolo **191** al fine di chiarire espressamente che dall'ambito di applicazione delle ordinanze contingibili e urgenti sono escluse le deroghe al codice dei contratti pubblici per l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani. La disposizione si rende necessaria in quanto, nonostante sia vietato ricorrere alle ordinanze in deroga alle norme di derivazione unionale, tra le quali debbono annoverarsi quelle di cui al detto codice dei contratti pubblici, numerosi enti locali utilizzano impropriamente tale strumento per gli affidamenti di appalti di servizi di gestione rifiuti nell'ottica di quella maggiore celerità imposta dalla materia dei servizi pubblici essenziali. Tuttavia il codice dei contratti consente il ricorso a forme di affidamento ricorrendo all'istituto della “somma urgenza”, disciplinato dall' art. 163 del d.lgs. n. 50/2016.

Comma 13. La disposizione modifica l'articolo **193**, e dispone alle lettere a), b) e c) l'introduzione ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, del riferimento all'entrata in vigore dei modelli previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152/2006. Inoltre, il comma 6, al fine di specificare che alcuni rifiuti, la cui pericolosità è accertata, dispone che gli stessi devono essere etichettati e imballati



secondo le specifiche norme di settore vigenti, quali l'Accordo Europeo per il Trasporto su Strada di Merci Pericolose (Regolamento ADR) e il Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Comma 14. La disposizione modifica l'articolo **193-bis** per correggere un refuso.

ARTICOLO 2 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo II Competenze.)

Comma 1 e 2. La disposizione modifica l'articolo **195** per correggere taluni refusi.

Comma 3. La disposizione modifica l'articolo **197** per coordinare il testo vigente con l'articolo 199.

ARTICOLO 3 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti.)

Comma 1. La disposizione modifica l'articolo **205** al fine di recepire compiutamente l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva U.E. 2018/851.

ARTICOLO 4 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo IV Autorizzazioni e iscrizioni.)

Comma 1. La disposizione modifica l'articolo **208** al fine di coordinare il contenuto con l'articolo 185 e disporre, inoltre, che le comunicazioni relative alle autorizzazioni siano trasmesse al sistema informativo RECER anziché al Catasto per evitare una duplicazione degli adempimenti a carico delle autorità competenti.

Comma 2. La disposizione modifica l'articolo **211** per la correzione di un refuso.

ARTICOLO 5 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo V Procedure semplificate.)

Comma 1. La disposizione modifica l'articolo **214** al comma 3 al fine di aggiornare il riferimento normativo relativo alle emissioni degli impianti e al comma 9 al fine di disporre che le comunicazioni relative alle autorizzazioni siano trasmesse alla piattaforma RECER anziché al catasto per evitare una duplicazione degli adempimenti a carico delle autorità competenti.

Comma 2. La disposizione modifica l'articolo **214-ter** onde correggere un refuso, meglio chiarire, nell'ottica della piena intellegibilità da parte degli operatori del settore, l'*iter* procedimentale semplificato e, infine, allineare, per una migliore coerenza interna dell'ordito positivo, il disposto con quanto previsto dall'articolo 216.

Comma 3. La disposizione modifica l'articolo **216** per la correzione di un refuso.

ARTICOLO 6 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo II - Gestione degli imballaggi.)

Comma 1. La disposizione modifica il comma 1, dell'articolo **218**, al fine di rendere coerenti le disposizioni in parola con la nuova definizione di rifiuti urbani introdotta dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116. La disposizione modifica il comma 1-bis dell'articolo **218** al fine di coordinare la definizione richiamata dalla lettera di cui all'articolo 183, comma 1 lett. g-bis).



Comma 2. La disposizione modifica l'articolo **219**, comma 5, al fine di rendere più coerente la norma che ha subito diverse modifiche nel corso degli ultimi due anni.

Comma 3. La disposizione modifica l'articolo **219-bis**, al fine di renderlo più coerente con le previsioni della direttiva U.E. 2018/852 sui sistemi di riutilizzo degli imballaggi, modificando anche la rubrica dell'articolo.

Comma 4. La disposizione modifica l'articolo **220**. La sostituzione delle parole "possono essere" con "sono" consente di allineare quanto previsto dalla suddetta disposizione all'articolo 189 comma 3. Sono stati inoltre riformulati il terzo e il quarto periodo del comma 2, con riferimento al trattamento equivalente presso i Paesi extra UE mantenendo la formulazione prevista dalla direttiva 94/62/CE (art. 6 bis paragrafo 8), senza prevedere, quindi l'adozione di un apposito decreto che contenga elenchi di Paesi, che abbiano processi di trattamento equivalenti, in quanto potrebbero non risultare esaustivi ed aderenti alla realtà.

Comma 5. La disposizione modifica l'articolo **221**. In particolare, si è riformulato il comma 1 per meglio chiarire la portata della previsione in linea con il principio di **EPR**, eliminando inutili ripetizioni.

Comma 6. La disposizione modifica l'articolo **221-bis**, consentendo il coordinamento con la disposizione contenuta all'articolo 221, comma 2, ultimo periodo. È stato inserito, tra la documentazione a corredo dell'istanza, uno studio di fattibilità tecnica ed economica, che consente di poter verificare l'analisi e la valutazione sistematica delle caratteristiche, dei costi e dei possibili risultati di un progetto sulla base di una preliminare idea di massima. E' stato inoltre introdotto il comma 7-bis per disciplinare l'obbligo in capo ai sistemi autonomi di comunicare i dati contenuti nel piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, nel bilancio, nella relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, nonché nel programma generale di prevenzione, al fine di consentire all'Amministrazione di poter effettuare sull'operato di detti sistemi le attività di vigilanza e controllo e al CONAI la predisposizione annuale del programma generale di prevenzione e gestione. Al comma 12, è stato modificato il termine di adeguamento da parte dei sistemi autonomi esistenti al 5 gennaio 2023, al fine di coordinare la disposizione all'articolo 237, comma 9, del d.lgs. 152/2006 e con l'articolo 6, del d.lgs. 116/2020.

Comma 7. La disposizione modifica l'articolo **222** richiamando la definizione di rifiuto urbano che recepisce l'articolo 1, paragrafo 1, numero 3, lettera a), punto 2-ter, della direttiva U.E. 2018/851.

Comma 8. La disposizione modifica l'articolo **223**, sopprimendo alcuni commi che prevedevano la procedura per l'adeguamento degli statuti da parte dei consorzi già riconosciuti, ormai obsoleta.

Comma 9. La disposizione modifica l'articolo **224** in ordine a quanto segue:

alla lettera a) si riformula la disposizione al comma 1, trasferendo i contenuti del comma 2 relativi allo statuto e alle sue modalità di approvazione e sopprimendo il riferimento temporale al 30 giugno 2008, ormai obsoleto;

alla lettera b) conseguentemente si sopprime il comma 2;

alle lettere c), punti 1), 2), 3) e 4) sono inseriti alcuni richiami normativi, necessari per il coordinamento con le disposizioni già vigenti;

alla lettera d) si corregge un errore materiale;

alla lettera e), punti 1), 2) e 3), si dispone la modifica del comma 8 consentendo il coordinamento di norme e l'attuazione del principio di **EPR** nonché dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva U.E. 2018/852 e degli articoli 8 e 8-bis della direttiva U.E. 2018/851. Inoltre, per una maggiore chiarezza di lettura si è riformulato l'ultimo periodo del comma 8 afferente ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle funzioni del CONAI;

alla lettera f), punti 1), 2) e 3), si dispongono le modifiche al comma 12 consentendo di estendere la contrattazione degli allegati tecnici anche ai sistemi autonomi oltre che ai consorzi di filiera. Inoltre, si rappresenta che è stato esteso l'obbligo del CONAI a subentrare ad uno dei sistemi autonomi qualora non



sottoscriva l'Allegato tecnico di riferimento o non raggiunga le intese necessarie con gli Enti Locali. In tal modo è garantita la continuità della gestione della filiera specifica per il raggiungimento degli obiettivi. Si rileva che il CONAI ai sensi del comma 3, lettera e) ed f) dell'articolo in argomento ha il compito di assicurare la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'articolo 223, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri operatori economici nonché di indirizzare e garantire il necessario raccordo tra le amministrazioni pubbliche, i Consorzi e gli altri operatori economici, ivi inclusi i sistemi autonomi.

Comma 10. La disposizione modifica l'articolo 225 in coerenza con l'articolo 180 e l'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/852. Al comma 3 è aggiunta la disposizione concernente l'approvazione del Programma generale di Prevenzione già contenuta al comma 4, del quale è prevista la soppressione.

ARTICOLO 7 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo III - Gestione di particolari categorie di rifiuti.)

Comma 1. La disposizione modifica l'articolo 230 indicando quale termine di conservazione della documentazione relativa alla valutazione tecnica in tre anni, in linea con l'articolo 190 per la conservazione dei registri di carico e scarico, dovendo gli stessi essere conservati unitamente.

Comma 2. La disposizione modifica l'articolo 232 in coordinamento con il decreto legislativo che ha recepito la nuova direttiva (UE) 2019/883.

Comma 3. La disposizione modifica l'articolo 237 per un migliore coordinamento con l'articolo 178-ter e per correggere un errore applicativo afferente al Programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225, introducendo due date di scadenza distinte per la data di presentazione del piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo e all'anno solare precedente, al fine di coordinarle con la scadenza della presentazione del MUD:

- entro il 30 settembre per il programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e per il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo;
- entro il 31 maggio per il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare precedente.

Inoltre, sono introdotte le misure che il programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo devono contenere per raggiungere almeno alcuni specifici obiettivi che si ispirano ai principi delineati nelle nuove strategie di economia circolare tese ad incoraggiare la prevenzione nella produzione dei rifiuti, in linea con quanto previsto dagli articoli 188 e 225 d.lgs. n. 152/2006.

ARTICOLO 8 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Allegato D – Elenco dei rifiuti)

Comma 1. La disposizione modifica l'Allegato D nella parte delle premesse allineando il contenuto dell'Allegato alla decisione 2014/955/UE e consentendo agli operatori la corretta classificazione dei rifiuti.

ARTICOLO 9 (Disposizioni transitorie e finali)

Comma 1. La disposizione modifica l'articolo 219 aggiungendo il nuovo comma 5.2 che disciplina l'entrata in vigore degli obblighi di etichettatura degli imballaggi per gli operatori.

Comma 2. La disposizione modifica il comma 2 dell'articolo 265 al fine di risolvere dubbi interpretativi sulle procedure di autorizzazione in area portuale per la gestione dei rifiuti conseguenti alle modifiche apportate con il d.lgs. 197/2021. L'articolo 265, comma 2, del TUA vigente, seppur modificato nel corso del 2021, oltre a mantenere diverse imprecisioni nei riferimenti normativi, risulta contraddittorio nel regime applicabile alle attività di trasporto via mare rispetto a quelle effettuate a terra in ambito portuale.



In particolare, ne deriva che i medesimi materiali sono considerati come rifiuti quando gestiti nel porto, mentre come merci nella fase di trasporto via mare.

Comma 3. L'articolo contiene la disposizione necessaria per il corretto riferimento agli Enti di Governo d'ambito territoriale ottimale (EGATO) in luogo di Enti di gestione territoriale ottimale.

ARTICOLO 10 (Abrogazioni)

Comma 1. Le disposizioni abrogano alcuni commi dell'articolo 6 rubricato "Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti" del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

ARTICOLO 11 (Clausola di invarianza finanziaria)

Comma 1. La disposizione specifica che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Titolo: schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Amministrazione proponente: Ministero della transizione ecologica

L'intervento normativo in attuazione dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla Legge di delegazione europea 4 ottobre 2019 n. 117 contiene una serie di modifiche alla Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 volte a garantire un coordinamento e una coerenza normativa in relazione alle modifiche e alle abrogazioni che nel corso degli ultimi due anni hanno interessato il Codice dell'Ambiente.

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, sono state, inoltre, proposte modifiche volte a consentire una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni, eliminando norme superflue ovvero specificando l'oggetto e il contenuto di altre, anche avendo riguardo alla ratio legislativa e alle concrete criticità applicative riscontrate.

Le norme del presente Decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tuttavia gli impatti finanziari derivanti dalla disciplina relativa alla responsabilità estesa del produttore non sono mai riferiti alla finanza pubblica (né statale né locale) in quanto sono in capo ai produttori di prodotti, i quali in applicazione del principio unionale di responsabilità estesa devono farsi carico dei costi di gestione del fine vita dei loro prodotti immessi sul mercato.

ARTICOLO 1 (modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali)

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito al comma 4, lettera a), che modifica l'articolo 182-ter, si rappresenta che la disposizione introdotta deriva dallo spostamento della medesima già contenuta all'articolo 208, comma 19-bis (comma introdotto dall'articolo 37, comma 1, della Legge n. 221/2015), e nella presente proposta soppresso con l'articolo 4, comma 1, lett. d). Si è ritenuto opportuno operare tale spostamento in quanto la disposizione è più in linea e coerente con quelle contenute nell'articolo 182-ter che trattano i rifiuti organici. La norma in esame semplifica e razionalizza quanto già previsto dall'articolo 208, comma 19-bis, del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 e, pertanto, non si ascrivono effetti, considerando che permane l'obbligo di copertura del costo del servizio di smaltimento rifiuti con il gettito della tariffa rifiuti. Pertanto, i comuni dovranno comunque garantire la copertura integrale del costo del servizio anche mediante l'eventuale incremento delle tariffe non agevolate.

Con riferimento al comma 10, che modifica l'articolo 188-bis, si rappresenta che la disposizione è necessaria per aggiornare i riferimenti normativi. In particolare, l'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, si riferisce al previgente sistema SISTRI. Inoltre, il comma 3, dell'articolo 6 della citata legge recita "3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro



il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”. Tale ultima disposizione istituisce il nuovo sistema di tracciabilità nel quale emerge come gli oneri siano posti a carico dei soggetti obbligati chiaramente individuati, così come l’obbligo già dovuto al tempo. Pertanto, la proposta non aggiunge alcuna novità operativa e di spesa per le imprese che non fosse già stata valutata nella fase di adozione della norma citata (comma 3, dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12). Trattasi di norme di natura ordinamentale che, per loro natura, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 2 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo II Competenze.)

L’articolo è volto a correggere taluni refusi contenuti nell’articolato del decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 e, al contempo, a modificare l’articolo 197 per coordinare il testo vigente con il dettato dell’articolo 199.

La natura meramente correttiva e di coordinamento dell’intervento normativo fa sì che dalla modifica non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 3 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti.)

L’articolo è unicamente volto a compiutamente recepire il dettato della direttiva euro-unitaria 2018/851 (più in particolare, l’articolo 10, paragrafo 4).

La natura meramente ordinamentale dell’intervento, necessitato alla luce del carattere cogente della normativa unionale, fa sì che dalla modifica non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 4 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo IV Autorizzazioni e iscrizioni.)

L’articolo, oltre a correggere un refuso, è volto a coordinare il contenuto dell’articolo 208 con quello dell’articolo 185 e a disporre che le comunicazioni relative alle autorizzazioni siano trasmesse al sistema informativo RECER.

Trattasi di norma di natura correttiva e di coordinamento che, *in parte qua*, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la prevista trasmissione al sistema RECER non solo non dà luogo a oneri finanziari aggiuntivi ma è altresì tale da semplificare il vigente assetto, ovviando ad antieconomiche duplicazioni di adempimenti a carico delle autorità competenti.

ARTICOLO 5 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo V Procedure semplificate.)

L’articolo è teso a correggere meri refusi e a rendere meglio intellegibile l’*iter* procedimentale semplificato di cui all’articolo 214- ter.



Il disposto ha, pertanto, natura ordinamentale: non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 6 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo II - Gestione degli imballaggi.)

L'articolo è volto a migliorare la coerenza del dettato positivo e a meglio allineare la normativa al dettato unionale.

Trattasi pertanto di intervento di natura ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 7 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo III - Gestione di particolari categorie di rifiuti.)

La disposizione modifica l'articolo 230 indicando in tre anni il termine di conservazione della documentazione relativa alla valutazione tecnica, in armonia con l'articolo 190; è altresì volto a un migliore coordinamento con l'articolo 178- ter e alla correzione di un errore applicativo afferente al Programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.

L'articolo ha, dunque, natura meramente correttiva e integrativa; non comporta pertanto nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 8 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali)

L'articolo modifica l'allegato D nelle premesse onde consentire agli operatori la corretta classificazione dei rifiuti.

La natura ordinamentale del disposto fa sì che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 9 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Allegato D – Elenco dei rifiuti)

L'articolo contiene disposizioni transitorie e finali.

Trattandosi di norma di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 10 (Abrogazioni e sostituzioni)

L'articolo contiene talune abrogazioni al fine di meglio coordinare il sistema positivo in tema di tracciabilità dei rifiuti.

Trattasi di norma di natura ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 11 (Clausola di invarianza finanziaria)

La disposizione specifica che dall'attuazione del presente correttivo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

